

## Delibera n° 1551

Estratto del processo verbale della seduta del  
**6 ottobre 2023**

### oggetto:

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2021, N. 12 (INTERVENTI PER LA TUTELA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E PER IL CONTRASTO E LA PREVENZIONE DI ATTI VIOLENTI E DISCRIMINATORI) E PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA DELLE STRUTTURE ANTIVIOLENZA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 31 E 33 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2006, N. 6 (SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI DI CITTADINANZA SOCIALE). APPROVAZIONE PRELIMINARE.

|                             |                        |                 |
|-----------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Massimiliano FEDRIGA</b> | <i>Presidente</i>      | <i>presente</i> |
| <b>Mario ANZIL</b>          | <i>Vice Presidente</i> | <i>presente</i> |
| <b>Cristina AMIRANTE</b>    | <i>Assessore</i>       | <i>presente</i> |
| <b>Sergio Emidio BINI</b>   | <i>Assessore</i>       | <i>presente</i> |
| <b>Sebastiano CALLARI</b>   | <i>Assessore</i>       | <i>assente</i>  |
| <b>Riccardo RICCARDI</b>    | <i>Assessore</i>       | <i>presente</i> |
| <b>Pierpaolo ROBERTI</b>    | <i>Assessore</i>       | <i>presente</i> |
| <b>Alessia ROSOLEN</b>      | <i>Assessore</i>       | <i>presente</i> |
| <b>Fabio SCOCCIMARRO</b>    | <i>Assessore</i>       | <i>presente</i> |
| <b>Stefano ZANNIER</b>      | <i>Assessore</i>       | <i>presente</i> |
| <b>Barbara ZILLI</b>        | <i>Assessore</i>       | <i>presente</i> |

**Gianni CORTIULA**      Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori);

**Visto** in particolare l'articolo 23, comma 1, della citata legge regionale 12/2021 che prevede il relativo regolamento di attuazione con cui sono stabiliti:

- a) i requisiti strutturali e organizzativi ai fini del funzionamento delle strutture antiviolenza;
- b) i requisiti necessari e le modalità per l'iscrizione all'elenco regionale delle strutture antiviolenza, nonché le relative regole di aggiornamento e tenuta;
- c) i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse afferenti alle quote del Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni;

**Visto** l'articolo 23, comma 2, della legge regionale 12/2021 che stabilisce che il predetto regolamento di attuazione è adottato previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e che decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere;

**Vista** l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali di modifica dell'Intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio (Rep. Atti n. 146/CSR del 14 settembre 2022), e in particolare gli articoli 2 e 8 che prevedono che i Centri antiviolenza e le Case rifugio rispondono ai requisiti previsti dalle normative regionali in materia di autorizzazione e/o accreditamento;

**Vista** altresì l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere (Rep. Atti n. 184/CSR del 14 settembre 2022), e in particolare l'articolo 3 che prevede che i predetti Centri devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente nonché gli altri requisiti previsti dalle normative regionali in materia di autorizzazione e/o accreditamento;

**Visti** gli articoli 31, 32 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) che, con riferimento ai servizi e alle strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie, prevedono, rispettivamente, l'autorizzazione, la vigilanza e l'accreditamento;

**Visto** in particolare il comma 7, dell'articolo 31, della legge regionale 6/2006, che stabilisce che con regolamento regionale siano definiti:

- a) la tipologia dei servizi e delle strutture soggette ad autorizzazione;
- b) i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento dei servizi e delle strutture;
- c) le procedure per il rilascio, la modifica o la conferma delle autorizzazioni;
- d) le modalità dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e i provvedimenti conseguenti in caso di violazioni;

**Visto** l'articolo 33, comma 2, della legge regionale 6/2006 che prevede che con regolamento regionale siano definite le procedure del processo di accreditamento delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie e stabiliti i relativi ulteriori requisiti, con particolare riferimento a:

- a) l'adozione della Carta dei diritti e dei servizi sociali e di strumenti di comunicazione e trasparenza;
- b) la localizzazione idonea ad assicurare l'integrazione e la fruizione degli altri servizi del territorio;
- c) il coordinamento con i servizi sanitari e con gli altri servizi sociali del territorio;
- d) l'adozione di programmi e di progetti assistenziali individualizzati;
- e) i requisiti professionali, nonché il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- f) l'adozione di strumenti di valutazione e di verifica dei servizi erogati;

**Visto** l'articolo 33, comma 3, della legge regionale 6/2006, che stabilisce che il regolamento con cui sono disciplinate le procedure di accreditamento delle strutture è approvato previo parere della competente

commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e che decorso il termine, in caso di inerzia, si prescinde dal parere;

**Visto** lo schema di “Regolamento di attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori) e per la disciplina delle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture antiviolenza ai sensi degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**Visto** l’articolo 8, comma 3, lettera d), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali) che prevede il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, tra l’altro, sugli schemi di regolamenti regionali riguardanti le funzioni attribuite agli enti locali;

**Ritenuto** di procedere all’approvazione, in via preliminare, dello schema del predetto Regolamento, al fine di acquisire il parere del Consiglio delle Autonomie Locali e della commissione consiliare competente, ai sensi delle norme sopra richiamate;

**Su proposta** dell’Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,

**La Giunta** regionale all’unanimità

### **delibera**

**1.** Di approvare, in via preliminare, lo schema di “Regolamento di attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori) e per la disciplina delle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture antiviolenza ai sensi degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

**2.** La presente deliberazione verrà trasmessa al Consiglio delle autonomie locali per acquisire il parere previsto dall’articolo 8, comma 3, lettera d), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali) e alla competente Commissione consiliare al fine di acquisire il parere prescritto dall’articolo 23, comma 2, della legge regionale 12/2021 e dall’articolo 33, comma 3, della legge regionale 6/2006.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE